

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società ---- presentata al Comitato in data 21 luglio 2006 per il tramite della Direzione Regionale del --- dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data 22 novembre 2005 i sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Paolo Puglisi

Premesso che, per quel che si ricava dall'istanza:

la società istante opera nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;

la società già dotata di negozi, magazzini e uffici dai quali viene effettuata la distribuzione di prodotti su tutto il territorio nazionale, nel tempo, acquisisce la piena proprietà di ulteriori unità immobiliari;

è intenzione della società procedere ad una scissione parziale ai sensi del codice civile con attribuzione dell'intero patrimonio immobiliare ad una società di nuova costituzione la “--- s.a.s” e, contestualmente, alla trasformazione della scissa in “società a responsabilità limitata”;

le ragioni economiche a fondamento dell'operazione descritta consistono nella volontà di separare l'attività commerciale di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da quella prettamente immobiliare, ottenendo così il frazionamento del rischio d'impresa;

verrebbe agevolato l'ingresso di nuovi soci nella sola attività commerciale dopo lo snellimento della stessa per effetto della dismissione della componente immobiliare;

dalla scissione parziale non emergerebbero avanzi né disavanzi di scissione e gli immobili e i debiti manterrebbero gli stessi valori fiscali che avevano in capo alla scissa;

la scissione avverrà secondo il metodo proporzionale e le quote della beneficiaria verranno attribuite ai soci della scissa mantenendo immutate le percentuali di partecipazione già possedute;

al termine dell'operazione, alcuni degli immobili saranno concessi in locazione dalla beneficiaria alla scissa, mentre, gli altri saranno locati a terzi;

tutte le locazioni avverranno a prezzi di mercato;

i soci non intendono procedere, dopo l'operazione, alla cessione delle quote possedute nella beneficiaria.

L'operazione prospettata dall'istante, dal punto di vista sistematico, potrebbe essere inquadrata nel novero delle ipotesi di scissione societaria “finalizzate ad una migliore gestione aziendale”.

In particolare:

l'intendimento a non cedere le quote della beneficiaria esclude che i soci possano avvantaggiarsi della meno onerosa imposizione sui "capital gain";

l'ingresso di nuovi soci contribuisce al rafforzamento patrimoniale della società posto che l'ampliamento della compagine è facilitato proprio dalla scissione che "riduce" l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto;

infine, l'intendimento da parte dei soci di locare tutti gli immobili a prezzi di mercato, contribuisce a chiarire la non elusività dell'operazione. Tale intendimento dimostra, infatti, la mancanza di volontà di assegnare successivamente i beni immobili della società beneficiaria ai soci e risulta determinante per escludere che la scissione sia, in definitiva, destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario.

Osservato che nel complesso, l'istanza è carente sia dal punto di vista documentale che in ordine ai dati giuridico-economici che consentirebbero al Comitato una migliore valutazione della potenziale elusività dell'operazione.

In particolare:

all'istanza non è stata allegata alcuna documentazione quale avrebbe potuto essere, ad esempio, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, la dichiarazione dei redditi della società, l'atto costitutivo, una perizia di stima degli immobili, la bozza del progetto di scissione; manca, altresì, ogni riscontro documentale per sostenere che la società scissa continui un'attività commerciale a tutti gli effetti;

non vengono, inoltre, indicati

i valori di bilancio degli immobili (di cui si riportano solo gli estremi catastali);

gli eventuali rapporti di credito/debito della società scindenda che vanno a confluire nel patrimonio delle beneficiarie;

i dati inerenti eventuali rapporti contrattuali di locazione che interessano i fabbricati di proprietà;

le eventuali modifiche subite dagli immobili che rendono necessaria una loro gestione economica e tecnica ad hoc;

la compagine societaria, i nomi dei soci accomandanti e la presenza di altri soci accomandatari al di fuori del Sig. ---- e quali di essi diverrebbero soci della società beneficiaria della scissione.

Considerato che la conoscenza degli elementi sopra enunciati appare necessaria ai fini di una compiuta individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione, l'istanza presenta lacune documentali ed espositive tali da giustificare una richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, nel termine di quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Roma, il 18 dicembre 2006.